



Il Presidente

ORDINANZA n. 74 del 27 settembre 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. **-Misure urgenti in tema di rientri dai paesi individuati con Ordinanze del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 e del 21 settembre 2020.**

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente del cui art.1 " *1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus*";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare, l'art.1 a mente del quale " *(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2" e l'art. 3 *(Misure urgenti di carattere**

Fonte: <http://www.burc.regione.campania.it>



Il Presidente

regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;

VISTO l'art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione Campania, <http://bure.regione.campania.it>



Il Presidente

Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i *Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020*, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che *“Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di una situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;*

VISTI il DPCM 11 giugno 2020 e il DPCM 14 luglio 2020;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020;

VISTO il DPCM 7 agosto 2020 ;

VISTA

l'Ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, con la quale – tenuto conto dei gravi rischi connessi agli arrivi sul territorio statale da Paesi in cui è particolarmente grave la situazione epidemiologica- è stato disposto che *“ 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:*



Il Presidente

a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

2. Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

3. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento”;

VISTA

la successiva Ordinanza del Ministro della Salute del 21 settembre 2020, con la quale il regime disposto con la menzionata Ordinanza del 12 agosto 2020 è stato esteso anche ai soggetti che nei quattordici giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Franca, relativamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra;

VISTA l'Ordinanza regionale n. 72 del 25 settembre 2020, con la quale, tra l'altro, “*si richiamano le disposizioni sulle misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale, di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute 21 settembre 2020, concernenti i rientri da Paesi europei a più alto rischio di contagio*”;

VISTO

il DPCM 7 settembre 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato in pari data, con il quale le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, sono state altresì confermate, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salve le specifiche modifiche ed integrazioni apportate dallo stesso DPCM e sono stati approvati il nuovo allegato 15 (*Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico*) in sostituzione dell'allegato 15 di cui al DPCM 7 agosto 2020, il nuovo allegato 16 (*Linee guida per il trasporto scolastico dedicato*), il nuovo allegato 20 (*Spostamenti da e per l'estero*) nonché l'allegato 21 (*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*) e l'allegato 22 (*Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie*);



Il Presidente

VISTO

il Report definitivo di *Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 18/Report completo. Dati relativi alla settimana 7-13 settembre 2020 (aggiornati al 15 settembre 2020)* elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020;

RILEVATO

-che, con nota prot.2721 del 25/9/2020, l'Unità di crisi regionale ha segnalato alle AASSLL, al Coordinatore della RETE CORONET-LAB, alla CROCE ROSSA, all'USMAF CAPODICHINO, all' ENAC CAPODICHINO, alla GESAC CAPODICHINO la necessità di prolungare le attività svolte nei mesi di agosto e settembre 2020 presso l'Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino in attuazione delle Ordinanze del Ministro della Salute nonché regionali sopra citate;

-che, con nota prot.2722 del 26/9/2020, l'Unità di Crisi, sulla base dell'andamento epidemiologico rilevato e del numero di tamponi effettuato, su base volontaria, presso l'Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino negli ultimi giorni:

- a) ha rappresentato all'USMAF Campania, all'ENAC Capodichino e alla Gesac Capodichino la necessità di *“incrementare i controlli di identificazione dei passeggeri e l'esecuzione di TEST oltre la raccolta di informativa (scheda di pre-triage regionale, consenso informato ecc.) ai passeggeri provenienti dall'estero (Ord. Min. Salute), sotto il coordinamento del competente medico USMAF e con la collaborazione della GESAC”*;
- b) ha rappresentato l'esigenza che, laddove i passeggeri di rientro da paesi a rischio rifiutino di effettuare il TEST, il personale medico USMAF in collaborazione con GESAC e con il supporto del personale di Protezione Civile acquisisca la relativa dichiarazione di diniego oltre i seguenti dati, da trasferire quotidianamente alle ASL competenti territorialmente:
 - *NOME COGNOME*
 - *C.F.*
 - *INDIRIZZO DI RESIDENZA O DI DOMICILIO*
 - *NUMERO DI TELEFONO*
 - *INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA*
 - *NOMINATIVO del MEDICO DI MEDICINA GENERALE o del PEDIATRA DI LIBERA SCELTA (in caso di minore)*
 - *N° DOCUMENTO DI IDENTITA'*
 - *ASL DI RESIDENZA*
 - *PAESE DI PROVENIENZA*
 - *NUMERO OPERATIVO DEL VOLO*
 - *DICHIARAZIONE FIRMATA DEL PASSEGGERO O DI CHI NE FA LE VECI, DALLA QUALE SI EVINCE L' OBBLIGO DA*



Il Presidente

DENUNCIARSI ALLA ASL COMPETENTE TERRITORIALMENTE PER EFFETTUARE IL TEST;

c) ha fornito indirizzo alle AA.SS.LL., di attivare, ricevuta l'informativa, tempestivamente le azioni consequenziali nei riguardi dei passeggeri provenienti dai paesi esteri, attuando le attività di screening finalizzate alla rapida individuazione ed isolamento di soggetti positivi sul territorio campano;

d) ha richiesto agli uffici USMAF e GESAC di trasferire ogni sera all'Unità di crisi regionale un report dal quale si evinca, per singolo volo proveniente dai Paesi in questione:

- N° PASSEGGERI TOTALI PER VOLO
- N° PASSEGGERI CHE HANNO EFFETTUATO TEST ALL'AEROPORTO
- N° PASSEGGERI ESENTATI DALL'OBLIGO DEL TEST
- N° PASSEGGERI CHE HANNO RIFIUTATO IL TEST ALL'AEROPORTO;

CONSIDERATO

-che sul territorio nazionale e su quello regionale continua, da diversi giorni, a registrarsi un trend in aumento della diffusività dei contagi, particolarmente pericoloso, per quanto concerne il territorio regionale della Campania, tenuto conto dell'altissima densità abitativa di diverse aree della regione;

- che la situazione attuale impone pertanto la puntuale e rigorosa osservanza delle misure vigenti nonché la predisposizione di ogni altra misura necessaria a prevenire e contenere un ulteriore aggravamento, tanto più nell'imminenza dell'arrivo della stagione influenzale connessa al periodo autunnale ed invernale;

-che, nella descritta ottica, occorre assicurare la stretta osservanza delle misure di identificazione e controllo sanitario da parte dei cittadini provenienti dalle aree geografiche più a rischio, quali individuate dal competente Ministero della Salute, ove si sono registrati, negli ultimi giorni, gravissime impennate dei contagi e aumento dei decessi;

- che per limitare i rischi connessi all'arrivo di soggetti positivi al virus dai citati Paesi- nelle more delle competenti determinazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute in ordine a misure di maggior rigore rispetto all'ingresso sul territorio italiano di soggetti che abbiano soggiornato nelle aree più a rischio – risulta indispensabile incrementare le attività di identificazione e di controllo sanitario dei soggetti in transito presso l'Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino e i porti interessati, richiamando alla stretta osservanza delle disposizioni vigenti, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori misure;

SENTITA

l'Unità di Crisi regionale;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
fonte: <http://burc.regione.campania.it>



Il Presidente

estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale *"5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";*

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che *"1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";*

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

ORDINA

1. Con decorrenza immediata e fino al 7 ottobre 2020, è fatto obbligo a tutti i soggetti in arrivo presso l'Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino provenienti dai Paesi indicati nelle Ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020 e 21 settembre 2020, o che ivi abbiano soggiornato o siano transitati nei quattordici giorni precedenti, della scrupolosa osservanza degli obblighi previsti dall'art.1 dell'Ordinanza 12 agosto 2020 cit., e, in particolare:
 - 1.1. di sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile;
 - 1.2. in caso di impossibilità di effettuare il test, di segnalarsi in ogni caso presso i presidi allestiti in Aeroporto, compilando i moduli ivi forniti dal personale addetto;
 - 1.3. di comunicare, altresì, immediatamente, il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.
 - 1.4. di restare in isolamento fiduciario presso l'abitazione o dimora dichiarata fino alla comunicazione dell'esito del tampone.



Il Presidente

2. Ai sensi di quanto previsto dalla citata Ordinanza 12 agosto 2020, non sono tenuti a sottoporsi al test esclusivamente i soggetti che comprovino di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
3. Ai soggetti destinatari della nota dell'Unità di Crisi regionale prot.2722 del 26/9/2020, riportata in premessa e allegata alla presente ordinanza, è fatto obbligo di assicurare, per quanto di rispettiva competenza, le attività ivi richieste, necessarie alla tempestiva individuazione e al controllo sanitario dei soggetti di cui al punto 1. della presente Ordinanza, sotto il coordinamento dell'USMAF.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è computato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell'Avvocatura regionale.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
6. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all'Unità di Crisi regionale, all'ENAC Capodichino, alla Gesac Capodichino, alle ASL, alle
fonti: <http://burc.regione.campania.it>

A



Il Presidente

all'USMAF, alle Prefetture, all'ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA



**Emergenza epidemiologica da COVID-2019
Unità di Crisi Regionale
ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20.03.2020**

REGIONE CAMPANIA

UC.2020.0002722 26/09/2020 21,53

Mitt. : 501892 STAFF-Funzioni Tecnico am.vd....

Dest. : USMAF CAPODICHINO; ENAC CAPODICHINO
GESAC CAPODICHINO; E.F.C. AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA C...
Classifica : 53.6.6. Fascicolo : 1 del 2020



A USMAF CAPODICHINO

A ENAC CAPODICHINO

A GESAC CAPODICHINO

E p.c.

Al Presidente della
Giunta Regionale della Campania

Ai Direttori Generali AA.SS.LL.

Al Coordinatore RETE CORONET-LAB

Oggetto: Aeroporto di Napoli, misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19 – Esecuzione test/tamponi a passeggeri di rientro da paesi a rischio

Ad integrazione della nota prot. N. 0002721 del 25.09.2020, l'Unità di Crisi regionale, visto l'andamento epidemiologico dei contagi, chiede di incrementare i controlli di identificazione dei passeggeri e l'esecuzione di TEST oltre la raccolta di informativa (scheda di pre-triage regionale, consenso informato ecc.) ai passeggeri provenienti dall'estero (Ord.Min.Salute), sotto il coordinamento del competente medico USMAF e con la collaborazione della GESAC.

Si rappresenta che laddove i passeggeri di rientro da paesi a rischio, rifiutassero di effettuare il TEST si invita il personale medico USMAF in collaborazione con GESAC e con il supporto del personale di Protezione Civile ad acquisire debita dichiarazione di diniego oltre i seguenti dati da trasferire alle ASL competenti territorialmente:

- NOME COGNOME
- C.F.
- INDIRIZZO DI RESIDENZA O DI DOMICILIO
- NUMERO DI TELEFONO
- INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
- NOMINATIVO del MEDICO DI MEDICINA GENERALE o del PEDIATRA DI LIBERA SCELTA (in caso di minore)
- N° DOCUMENTO DI IDENTITA'
- ASL DI RESIDENZA
- PAESE DI PROVENIENZA
- NUMERO OPERATIVO DEL VOLO
- DICHIARAZIONE FIRMATA DEL PASSEGGERO O DI CHI NE FA LE VECI, DALLA QUALE SI EVINCE L' OBBLIGO DA PARTE DELLO STESSO DI

Regione Campania
Data: 26/09/2020 21:53:39, UC/2020/0002722

DENUNCIARSI ALLA ASL COMPETENTE TERRITORIALMENTE PER

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

ATTUARE IL TEST

n. 164 del 27 Settembre 2020

PARTE I Atti della Regione

Si invitano gli uffici USMAF a trasferire ogni sera un report suddiviso per singola ASL con i nominativi dei passeggeri che hanno rifiutato il test in aeroporto, correlato di debita scheda.

ASL AV: sep@aslavellino.it

ASL BN: dp.sep@aslbenevento1.it

ASL CE: iotornoacasa@aslcaserta.it

ASL NA 1: dichiarazione.viaggiatore@aslnapoli1centro.it

ASL NA2: dichiarazioneviaggiatore@aslnapoli2nord.it

ASL NA 3: dippr@aslnapoli3sud.it

ASL SA: dp.sep@aslsalerno.it

Le AA.SS.LL. ricevuta l'informativa attiveranno tempestivamente le azioni consequenziali nei riguardi dei passeggeri provenienti dai paesi esteri, ovvero ad attuare le attività di screening finalizzate alla rapida individuazione ed isolamento di soggetti positivi sul territorio campano.

Si invitano altresì gli uffici USMAF e GESAC a trasferire ogni sera un report dal quale si evinca per singolo volo proveniente dai paesi oggetto della seguente nota:

- N° PASSEGGERI TOTALI PER VOLO
- N° PASSEGGERI CHE HANNO EFFETTUATO TEST ALL'AEROPORTO
- N° PASSEGGERI ESENTATI DALL'EFFETTUARE IL TEST
- N° PASSEGGERI CHE HANNO RIFIUTATO IL TEST ALL'AEROPORTO

Il report deve essere inviato ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

tf.covid19@regione.campania.it

roberta.santaniello@regione.campania.it

Per l'Unità di Crisi Regione Campania
ex D.P.G.R.C. n. 51/2020

Il Dirigente
F.to Ugo Trama

Il Dirigente
F.to Roberta Santaniello

Il Dirigente
F.to Claudia Campobasso

Il D.G. Tutela Salute e Coordinamento SSR
F.to Antonio Postiglione

Il Coordinatore dell'Unità di Crisi
F.to Italo Giulivo

Regione Campania
Data: 26/09/2020 21:53:39, UC/2020/0002722